

REGOLAMENTO

Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari.

=====

Comune di MONTECRETO

Capo I FINALITA'

Art. 1

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 07/08/1990, n° 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

Di tali atti ogni cittadino può prenderne visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Capo II SETTORI D'INTERVENTO

Art. 4

I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici o soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone sono, di norma, i seguenti:

- 1) Assistenza e sicurezza sociale;
- 2) Sport, tempo libero, costume, folklore, attività ricreative e turistiche;
- 3) Cultura, storia, tradizione, opere monumentali, ambiente;
- 4) Assistenza scolastica;
- 5) Sviluppo e qualificazione dell'economia e dell'immagine del paese.

Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità

art. 32, comma 2°, lettera g, della legge 08/06/1990, n° 142;

- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

Capo III ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 5 Finalità

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela dei minori;
- b) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- c) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- d) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- e) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze,
- f) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

Art. 6 Tipi di intervento

Gli interventi nel settore consisteranno principalmente:

- nell'assistenza scolastica integrativa (da effettuarsi direttamente ovvero mediante contributi alle famiglie) di alunni portatori di handicaps;
- nell'assistenza domiciliare di anziani, ammalati, invalidi ed handicappati;
- nel pagamento parziale o totale delle rette per l'ospitalità in strutture protette o centri di recupero;
- nella concessione di contributi ad imprese disponibili alla assunzione di portatori di handicaps o di ex tossicodipendenti;
- nella concessione di contributi, continuativi o una-tantum, in denaro o in natura, a persone o nuclei familiari in stato di bisogno;
- nella concessione di contributi, finanziamenti o altre forme di agevolazione ad enti, associazioni, comitati ed in genere soggetti pubblici e privati operanti nel settore.

Art. 7 Criteri

I criteri cui l'Amministrazione Comunale si dovrà attenere nel disporre gli interventi previsti dall'articolo che precede sono i seguenti:

- gravità dell'handicap, della menomazione della malattia, dello stato di tossicodipendenza;
- situazione familiare (numero dei componenti, presenza in famiglia di altre persone anziane, ammalate, inabili, handicappate, tossicodipendenti, disoccupate);

- redditi individuali e familiari e proprietà immobiliari;
- utilità sociale ed efficacia dell'attività prestata a livello locale (con riferimento ad enti, associazioni, ecc.).

Art. 8 Beneficiari

Potranno beneficiare degli interventi di cui all'art. 6 persone fisiche, nuclei familiari, enti, associazioni, fondazioni, comitati ed in genere soggetti pubblici e privati.

Art. 9 Documentazione

Per accedere ai benefici occorrerà presentare apposita istanza con indicazione delle finalità, adeguatamente motivate e sufficientemente documentate.

In particolare l'istanza dovrà, a seconda dei casi, essere corredata da:

- stato di famiglia,
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante il reddito individuale e familiare e le proprietà immobiliari;
- certificazione del competente servizio dell'USL ovvero del medico di base;
- certificato di invalidità;
- certificazione attestante lo stato di disoccupazione.

Per gli enti, le associazioni, ecc. di regola sarà richiesta:

- l'indicazione delle finalità perseguite;
- la descrizione dell'attività svolta;
- l'elencazione degli interventi prestati;
- l'indicazione delle spese sostenute e da sostenersi e delle risorse disponibili.

L'Amministrazione si riserva di compiere tutti gli accertamenti necessari onde verificare la veridicità delle dichiarazioni.

Capo IV SPORT, TEMPO LIBERO, COSTUME, FOLKLORE, ATTIVITA' RICREATIVE E TURISTICHE

Art. 10 Finalità

Gli interventi nel settore hanno i seguenti scopi:

- a) promozione, sostegno e sviluppo dell'attività sportiva con speciale riguardo a quella, dilettantistica ed amatoriale, diretta all'educazione sportiva giovanile;
- b) promozione, sostegno e sviluppo delle attività ricreative del tempo libero;
- c) conservazione e valorizzazione dei costumi e del folklore locale;
- d) promozione turistica del territorio.

Art. 11
Tipi di intervento

L'Amministrazione Comunale persegue le finalità di cui all'art. 10 mediante:

- la partecipazione all'organizzazione di corsi, gare, incontri, manifestazioni, intrattenimenti;
- l'erogazione di contributi per l'attività complessivamente svolta ovvero per singole iniziative;
- acquistando coppe, trofei, targhe, medaglie e premi di altra natura;
- la concessione gratuita o comunque agevolata dell'uso di aree, locali, impianti ed attrezzature.

Art. 12
Criteri

Il criterio che principalmente dovrà osservarsi fa riferimento a validità dell'attività complessiva o della specifica manifestazione ai fini del perseguimento degli obiettivi prefissati.

Più in particolare si terrà conto:

- del numero degli associati;
- delle iniziative promosse ed organizzate o programmate, valutate sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- della capacità di coinvolgimento della popolazione, segnatamente di quella giovanile;
- della valenza dal punto di vista dell'attrattiva turistica;
- degli oneri finanziari.

Art. 13
Beneficiari

Potranno beneficiare degli interventi di cui all'art. 11 gli Enti, le Associazioni, i gruppi ed in genere gli organismi di natura associativa che perseguono le finalità considerate.

Art. 14
Documentazione

Anche in questo caso occorrerà apposita domanda, sottoscritta dal rappresentante, con relativa motivazione ed indicazione delle finalità che mediante il contributo, l'agevolazione, ecc. si intende raggiungere.

Quando la richiesta fa riferimento all'attività complessiva del soggetto dovranno indicarsi:

- l'attività ed i fini;
- il numero degli associati;
- le specifiche iniziative nel corso dell'anno;
- i costi e le entrate;
- le altre fonti di finanziamento.

Nel caso di singole iniziative:

- la data ed il programma;
- i partecipanti;
- gli oneri complessivi;
- le risorse disponibili;
- gli altri mezzi di copertura della spesa;
- gli altri soggetti aderenti all'organizzazione.

Capo V
CULTURA, STORIA, TRADIZIONE, OPERE MONUMENTALI (AMBIENTE)

Art. 15
Finalità

Il Comune interviene nel settore per il perseguimento delle finalità appresso elencate:

- a) promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) promozione di attività teatrali e musicali, di pregio artistico, storico o tradizionale;
- c) realizzazione e valorizzazione di opere d'arte e monumentali, valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali, sociali e delle bellezze naturali che costituiscono patrimonio della collettività;
- d) organizzazione di mostre, esposizioni e convegni di carattere storico, culturale, artistico, scientifico.

Art. 16
Tipi di intervento

Gli interventi nel settore consistono:

- nella collaborazione con altri soggetti nell'organizzazione ed allestimento delle manifestazioni;
- nella concessione gratuita o comunque agevolata dell'uso di aree, locali, impianti ed attrezzature;
- nell'acquisto diretto di materiali necessari per la realizzazione delle iniziative;
- nella concessione di contributi agli organismi operanti nel settore sia a sostegno dell'attività complessivamente svolta che per specifiche iniziative.

Art. 17
Criteri

Saranno seguiti i seguenti criteri:

- rilevanza educativa, culturale, storica, ambientale dell'azione già svolta e di quella programmata ovvero importanza della particolare iniziativa;
- interesse per la comunità locale ed idoneità a costituire polo di aggregazione per la cittadinanza;
- capacità di coinvolgimento e di attrazione di altri soggetti con particolare riguardo alle popolazioni limitrofe accomunate da storia, cultura e tradizioni.

Art. 18
Beneficiari e documentazione

Si fa integrale riferimento a quanto previsto agli artt. 13 e 14.

Nell'ipotesi in cui si tratti di realizzazione di opere d'arte o monumentali è altresì necessario indicare:

- il soggetto incaricato dell'esecuzione;
- il preventivo di spesa;
- il piano finanziario.

Capo VI
ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 19
Finalità

Le iniziative del Comune nel settore sono dirette:

- a) a rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo;
- b) a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongano al pieno godimento di tale diritto e che impediscano lo sviluppo della personalità e l'inserimento nella società e nel lavoro;
- c) a favorire la qualificazione del sistema scolastico e formativo.

Art. 20
Tipi di intervento

1) Interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema scolastico:

- a) facilitazioni di viaggio da attuarsi mediante l'assunzione diretta (totale o parziale) delle spese per usufruire dei normali trasporti di linea o mediante contributi alle famiglie che provvedano in proprio;
- b) pagamento totale o parziale dei corrispettivi per i servizi di mensa effettuati nel territorio comunale o in altri Comuni purché interessati dalla frequenza di un consistente numero di studenti residenti a Montecreto;
- c) fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare;
- d) fornitura dei testi scolastici, pubblicazioni ed altro materiale didattico in relazione a situazioni di disagio economico e familiare;
- e) sussidi e servizi speciali ad alunni portatori di handicaps;
- f) pagamento totale o parziale delle rette per l'ospitalità presso collegi, convitti e simili.

Si ribadisce che sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali di cui all'art. 4, comma 2°.

Nell'ipotesi di servizi gestiti direttamente o, per conto dell'Amministrazione, da altri soggetti, potranno essere concesse agevolazioni, riduzioni, esoneri.

2) Interventi volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico:

- fornitura diretta di attrezzature e strumenti didattici;
- erogazione di contributi per l'acquisto dei materiali di cui sopra;
- sostegno a progetti di sperimentazione didattica e a progetti educativi di carattere specifico deliberati dai competenti organi scolastici;
- facilitazioni nell'utilizzo di strutture culturali e sportive;
- contributi ad istituti scolastici anche a carattere privato operanti nel territorio comunale o in altri Comuni purché interessati dalla frequenza di un consistente numero di studenti residenti in Montecreto.

Art. 21
Criteri

Di regola gli interventi di cui all'articolo che precede sub lett. a, b, c, verranno disposti senza distinzioni riferite alle condizioni finanziarie, al reddito o alle distanze.

In caso di particolare disagio dovuto a situazioni di bisogno o a distanze o percorsi eccezionalmente gravosi potranno deliberarsi specifiche erogazioni.

Gli interventi di cui alle lett. d, e, f, dovranno tener conto delle situazioni economiche e familiari ovvero della gravità della menomazione.

Analogamente per le ipotesi di agevolazione, diminuzioni ed esoneri riferiti ai servizi comunali.

Le iniziative di cui al punto 2) terranno conto dell'idoneità degli strumenti, delle attrezzature e dei progetti o delle facilitazioni a rendere più qualificante ed efficace l'attività didattica ed educativa, la formazione e lo sviluppo della personalità e l' inserimento nella società e nel mondo del lavoro.

Per i contributi ad istituti scolastici privati, di qualsiasi grado, sarà prevalentemente considerata l'opportunità che essi garantiscano il servizio nel territorio comunale o nei territori montani e disagiati privi di analoghe strutture pubbliche.

Art. 22
Beneficiari

Gli interventi di cui all'art. 20 punto 1 (esclusa l'ipotesi sub c) saranno attuati a favore degli alunni e studenti che frequentano scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, ad esclusione dell'università.

Gli interventi di cui al punto 2 riguarderanno esclusivamente le istituzioni scolastiche pubbliche ad eccezione di quelli previsti nell'ultimo periodo diretti, come già specificato, anche ad istituti privati.

Art. 23
Documentazione

Con riferimento agli interventi di cui all'art. 20 punto 1 ed a seconda dei tipi, dei criteri e dei beneficiari, sarà richiesta, oltre ad apposita domanda motivata, la descrizione, se necessario documentata, della situazione di disagio economico o familiare, della situazione pregiudizievole dovuta alla gravosità delle distanze o dei percorsi.

Potrà prescindere dall'istanza e provvedersi d'ufficio nei casi indicati alle lett. a, b, c.

Per le ipotesi di cui all'art. 20 punto 2 occorrerà proporre domanda specificando la finalità e, se del caso, il costo complessivo, delle attrezzature e degli strumenti, dei progetti o dell'utilizzo agevolato delle strutture comunali.

Per ottenere i contributi di cui all'art. 20 , punto 2, ultimo periodo, l'istanza dovrà contenere l'indicazione numerica degli studenti residenti in Montecreto iscritti o frequentanti, unitamente ad apposita dichiarazione circa l'assenza di fini di lucro.

Capo VII
SVILUPPO ECONOMICO E QUALIFICAZIONE

Art. 24
Finalità

L'Amministrazione Comunale interviene nel settore per favorire la tenuta e lo sviluppo delle imprese locali e, conseguentemente, dell'occupazione con particolare riguardo ai settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle attività e delle iniziative di carattere commerciale e turistico comunque volte a qualificare e valorizzare l'immagine del paese per la loro specifica rilevanza nell'economia locale.

Art. 25
Tipi di intervento

Il sostegno allo sviluppo economico sarà prevalentemente attuato attraverso:

- l'attivazione e gestione di servizi, la realizzazione e gestione di infrastrutture,
- la promozione ed eventualmente la partecipazione a forme associative, anche a partecipazione mista, per l'attivazione, costruzione, gestione dei servizi e delle opere di cui sopra;
- l'erogazione di contributi o altre forme di vantaggi economici a sostegno delle aziende in caso di crisi individuale o di settore, per far fronte a danni dovuti ad eventi naturali, per stimolare e promuovere iniziative ed investimenti;
- la concessione di agevolazioni nell'utilizzo di strutture di proprietà comunale;
- l'erogazione di contributi e la concessione di agevolazioni ad imprese o privati residenti in zone disagiate del territorio comunale che provvedono direttamente, anche in modo parziale in supporto del servizio pubblico, a mantenere migliore la viabilità, la gestione di acquedotti, di gasdotti, dello sgombero della neve, nonché per iniziative ed interventi di tutela e qualificazione ambientale.

Art. 26
Criteri

I prevalenti criteri da seguire sono:

- importanza del settore per l'economia locale;
- prospettive di tenuta e sviluppo;
- numero dei lavoratori occupati e potenzialità nell'incremento delle assunzioni;
- gravità della crisi ovvero del pregiudizio provocato da eventi naturali;
- entità dell'investimento.

Art. 27
Beneficiari

Potranno essere destinatari dei benefici disposti dall'Amministrazione Comunale le imprese (sia che si tratti di imprese individuali, che di società, consorzi o cooperative) aventi sede nel territorio comunale o comunque occupano un rilevante numero di dipendenti aventi residenza nel Comune di Montecreto, nonché altri soggetti anche privati che intraprendono

iniziative rientranti negli scopi previsti dall'art. 24.

I contributi, le agevolazioni, i servizi, ecc. potranno anche essere disposti ed organizzati a livello di Comunità Montana o in forma associata con altri Comuni, enti pubblici o privati.

Nel caso specifico di concessioni o gestioni da parte della Comunità Montana si rinvia, per i criteri, a quelli fissati dal competente organo deliberativo del predetto Ente nel quale il Comune di Montecreto è rappresentato.

Art. 28 Documentazione

Dovrà presentarsi apposita istanza indicante finalità, motivazioni e settore di appartenenza.

A seconda dei casi la domanda sarà corredata:

- da analitica illustrazione delle ragioni della crisi individuale o del settore;
- dall'indicazione dell'entità del danno subito a causa di eventi naturali ed eventualmente la certificazione o attestazione comprovante l'evento medesimo;
- dal preventivo di spesa e dal piano finanziario (con specifico riguardo agli investimenti);
- dall'indicazione del numero dei dipendenti residenti in Montecreto e delle nuove assunzioni che si intendono operare.

Quando si tratti di attivare e/o gestire servizi, realizzare e/o gestire infrastrutture e promuovere forme associative si potrà prescindere da specifiche richieste potendo l'Amministrazione attivarsi d'ufficio.

INDICE

- CAPO I - FINALITA'
Art. 1
Art. 2
Art. 3
- CAPO II - SETTORI D'INTERVENTO
Art. 4
- CAPO III - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE
Art. 5 - Finalità
Art. 6 - Tipi di intervento
Art. 7 - Criteri
Art. 8 - Beneficiari
Art. 9 - Documentazione
- CAPO IV - SPORT, TEMPO LIBERO, COSTUME, FOLKLORE, ATTIVITA'
RICREATIVE E TURISTICHE
Art. 10 - Finalità
Art. 11 - Tipi di intervento
Art. 12 - Criteri
Art. 13 - Beneficiari
Art. 14 - Documentazione
- CAPO V - CULTURA, STORIA, TRADIZIONE, OPERE MONUMENTALI
(AMBIENTE)
Art. 15 - Finalità
Art. 16 - Tipi di intervento
Art. 17 - Criteri
Art. 18 - Beneficiari e documentazione
- CAPO VI - ASSISTENZA SCOLASTICA
Art. 19 - Finalità
Art. 20 - Tipi di intervento
Art. 21 - Criteri
Art. 22 - Beneficiari
Art. 23 - Documentazione
- CAPO VII - SVILUPPO ECONOMICO E QUALIFICAZIONE
Art. 24 - Finalità
Art. 25 - Tipi di intervento
Art. 26 - Criteri
Art. 27 - Beneficiari
Art. 28 - Documentazione

REGOLAMENTO

Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari.

Il presente Regolamento.

1) E' stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n° 1 del 10/01/1992;

2) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo -
Sezione di Modena - nella seduta del 24/01/1992 - provvedimento
n° 306;

3) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 10/02/1992 al 25/02/1992;

4) E' entrato in vigore il 26/02/1992, giorno successivo alla
sua compiuta pubblicazione.

-Dalla Residenza Municipale, addì 27/02/1992

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MIGLIORI Dr. ssa Manuela)



A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style, positioned to the right of the official stamp.